

Legge regionale 03 settembre 1996, n.74

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 ottobre 1983, n. 69 - Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32, 2° comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833

ARTICOLO 1

(Modifiche dell'art. 21 della LR 17 ottobre 1983, n. 69)

1. Il comma 8 ter dell'art. 21 della LR. 17 ottobre 1983, n. 69, come inserito dall'art. 3 della LR 27 ottobre 1989, n. 69, e' cosi' sostituito:

"8 ter. L'apertura della farmacia deve essere effettuata entro un anno dalla scadenza dei sessanta giorni di cui al precedente comma 8 bis. L'amministrazione comunale puo' chiedere con istanza debitamente documentata alla Giunta regionale la proroga dell'apertura della farmacia in presenza delle seguenti condizioni:

- a) area della sede indicata dalla pianta organica sprovvista di edifici con appropriata destinazione d'uso;
- b) locali temporaneamente non idonei o in corso di ristrutturazione;
- c) sussistenza di cause ostative oggettivamente documentate di natura urbanistica, o logistica, o di gestione del personale in presenza di formali procedure gia' avviate .

La Giunta regionale puo' autorizzare la proroga per un periodo massimo di due anni".

2. Dopo il comma 8 ter dell'art. 21 della LR. 17 ottobre 1983, n. 69, e' aggiunto il seguente comma 8 quater

"8 quater. In via transitoria, l'Amministrazione comunale che abbia esercitato il diritto di prelazione in data non anteriore al 1 gennaio 1995 puo' rinnovare la deliberazione per l'assunzione della gestione della farmacia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti dell'applicazione del comma 8 ter. A tal fine il termine di un anno per l'apertura della farmacia decorre dalla data di adozione del provvedimento comunale".